



## COMUNE DI FOLLONICA (Provincia di Grosseto)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE<sup>1</sup>

ING. PAOLO GALAVERNA

ING. STEFANIA PADOVANI

DOTT. BERNARDO ZILIOTTO

ARCH. MARZIA GIABBANI (Direttore Tecnico)



I - 43122 Parma  
Via Benedetta, 83  
+39 0521 270932

[www.genesis-aw.com](http://www.genesis-aw.com)

---

<sup>1</sup> Integrato e modificato a seguito dei contributi pervenuti dalla Azienda USL Toscana sud est con prot. 26980 del 2.08.18 e pervenuto da partedell'Arpat Dip. Di Grosseto con prot. 28778 del 23. 08.2018

TITOLO 1: NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO .....	4
Art.1    Campo di applicazione.....	4
Art.2    Definizioni.....	4
Art.3    Riferimenti Normativi .....	5
Art.4    Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica.....	6
Art.5    Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Classificazione Acustica. ....	7
Art.6    Competenze della Giunta Comunale e degli organi amministrativi e principi del procedimento. ....	7
TITOLO 2: PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE O INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO.....	8
Art.7    Caratteristiche e documentazione richiesta.....	8
Art.8    Aggiornamento contestuale del PCCA.....	8
Art.9    Valutazione di Clima Acustico.....	9
TITOLO 3: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI .....	9
Art.10   Linee di indirizzo della amministrazione comunale.....	9
Art.11   Procedure. ....	10
TITOLO 4: ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE. ....	11
Art.12   Attività esistenti – adeguamenti ai limiti di zona .....	11
Art.13   Nuove attività. ....	11
Art.14   Modifiche ad attività esistenti.....	13
Art.15   Luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi. ....	13
TITOLO 5: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE .....	14
Art.16   Attività temporanee - Disposizioni generali. ....	14
SEZIONE I - Cantieri edili, stradali e assimilabili.....	15
Art.17   Modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature. ....	15
Art.18   Orari di lavoro e limiti massimi.....	15
Art.20   Emergenze. ....	17
SEZIONE II - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. ...	18
Art.21   Criteri generali ed individuazione delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo. ....	18
Art.22   Provvedimenti di deroga per aree destinate dal Piano di Classificazione Acustica a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.....	18
Art.23   Provvedimenti di deroga semplificata per aree non individuate dal Piano di Classificazione Acustica, in fascia costiera.....	19
Art.24   Provvedimenti di deroga per aree che non rientrano nei casi dei precedenti Art.22 e Art.23	

Art.25	Durata massima complessiva e pubblicazione dei provvedimenti di deroga .....	22
Art.26	Pianificazione delle deroghe di tipo semplificato.....	22
TITOLO 6: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE .....		23
Art.27	Rumore prodotto da traffico veicolare.....	23
Art.28	Macchine da giardino .....	23
Art.29	Utilizzo di altoparlanti per pubblicità e vendita e in manifestazioni pubbliche. ....	24
Art.30	Cannoncini anti-volatili. ....	24
Art.31	Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine.....	24
Art.32	Macchine agricole.....	24
Art.33	Impianti tecnologici a servizio di abitazioni private. ....	24
Art.34	Allarmi acustici.....	25
Art.35	Autolavaggi. ....	25
Art.36	Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti. ....	25
Art.37	Altre attività.....	25
TITOLO 7: CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI .....		26
Art.38	Competenze dell'Ufficio Ambiente .....	26
Art.39	Modalità di svolgimento dei controlli.....	26
Art.40	Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici. ....	28
Art.41	Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.....	28

## TITOLO 1: NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

### Art.1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 6/10/1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), come previsto dalla Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R che ne regola l'attuazione, e s.m.i.
2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio comunale è stato suddiviso nelle sei classi individuate nell'Allegato A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 e sono state definite le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto, come riportato nel Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del ....., che il presente regolamento assume quale parte integrante e sostanziale, ferme restando le eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da schiamazzi, strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli spetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.
4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
5. I moduli e gli allegati tecnici citati nel regolamento possono essere approvati e modificati con apposita determina dirigenziale.

### Art.2 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni già previste dell'art.2, comma 1, della Legge n.447 del 26/10/1995, e le definizioni previste nei riferimenti normativi citati all'Art.3, ai fini delle presenti norme le denominazioni che seguono hanno i seguenti significati:
  - a. **PIANO ATTUATIVO:** ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono considerati Piani Attuativi quelli definiti dalla LRT 65/2014 e s.m.i.
  - b. **ATTIVITA' AGRICOLA TEMPORANEA:** attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;
  - a. **CANTIERE:** complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;
  - b. **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO:** i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
  - c. **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA IN UN PUBBLICO ESERCIZIO ALL'APERTO:** attività di cui al precedente punto, svolta nell'ambito di una superficie all'uopo

attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno .

- d. **PARTICOLARE SORGENTE SONORA:** macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini anti-storno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;

2. In considerazione delle attività turistiche svolte nel Comune di Follonica si definiscono:

- a. **PERIODO ESTIVO:** arco temporale compreso tra il 15 aprile ed il 15 settembre;  
b. **PERIODO INVERNALE:** arco temporale compreso tra il 16 settembre ed il 14 aprile.

### Art.3 Riferimenti Normativi

1. Il presente regolamento acustico è redatto in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e tiene conto, in particolare, degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e delle linee generali delle seguenti disposizioni:

#### *Normativa Nazionale*

- LEGGE 26 ottobre 1995 , n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (G.U. 30.10.1995, n.254 - S.O. n. 125)
- DPCM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" (G.U. 15/11/1997, serie g. n. 267)
- DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (G.U. 01/12/1997, serie g. n. 280)
- DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (GU 22/12/1997 n.297)
- DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (G.U. 01/04/1998, serie g. n. 76)
- DPR 459/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" (G.U. 04/01/99, serie g. n. 2)
- DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- DL 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214)
- DPR 30/03/2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", (G.U. 01/06/04, serie g. n. 127)
- DPR 3/4/2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447"
- MATTM, CIRCOLARE 6 settembre 2004 "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" (G.U. n. 217 del 15-9-2004)
- DPR 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

- DM 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”
- DL 17 febbraio 2017 , n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”
- DL 17 febbraio 2017 , n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”

#### *Normativa Regionale*

- Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 13 marzo 2007, n. 176 “Approvazione delle Linee guida per la valutazione dei Requisiti acustici passivi degli edifici”
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 21 ottobre 2013 n. 857 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n.89/98"
- Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89”
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2014, n. 490:
  - a. "Linee guida per la verifica delle pavimentazioni fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico ad uso degli enti locali"
  - b. "Linee guida sui procedimenti inerenti la documentazione di valutazione di impatto acustico (VIAC) a seguito del DPR 227/2011 (decreto semplificazione), DPR 59/2013 (Autorizzazione unica ambientale, AUA), DPGRT 2/R del 2014 (regolamento regionale rumore) e DGRT 857/2013 (criteri per VIAC)"
  - c. "Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL"
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 25 settembre 2017 n. 1018 “Approvazione linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità”
- ARPAT, Settore VIA/VAS: “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”, Gennaio 2018

2. Nel caso di modificazione, abrogazione e/o sostituzione di articoli, periodi o parole delle disposizioni indicate al comma precedente, laddove citate nel presente Regolamento, si dovrà intendere riferita la disposizione alla nuova disciplina legislativa nazionale e/o regionale e/o regolamentare eventualmente vigente, salva la abrogazione implicita della disposizione per evidente incompatibilità con la normativa di qualunque tipo sopravvenuta.

#### **Art.4 Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica**

1. L'approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nell'attività amministrativa del Comune di Follonica, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dalla normativa nazionale e regionale vigente, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge del 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale e del presente Regolamento, gli strumenti urbanistici sono adeguati alla classificazione acustica del territorio contenuta nel piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto degli indirizzi di cui all'Allegato 3 del DPGR 8 gennaio 2014, 2R.

#### **Art.5      Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Classificazione Acustica.**

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale) in conseguenza di interventi di modifica e/o variazioni dello stato di fatto, in particolare nei casi di modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
2. Nel caso di varianti ai Piani Urbanistici la Classificazione Acustica deve essere contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni, secondo quanto previsto dal DPGR 8 gennaio 2014, n. 2R, laddove vi siano situazioni di incompatibilità tra i due strumenti.
3. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Classificazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i soli limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

#### **Art.6      Competenze della Giunta Comunale e degli organi amministrativi e principi del procedimento.**

1. La Giunta comunale provvede, **entro il 31 marzo di ogni anno**, alla individuazione delle tipologie di manifestazioni che possono essere ammesse al rilascio di autorizzazioni in deroga alle emissioni acustiche e sonore, oltre che alla determinazione degli orari massimi di esecuzione delle attività in deroga, comunque nel rispetto dei principi del presente regolamento. La Giunta Comunale determinerà i limiti di orario delle deroghe semplificate ma gli stessi dovranno essere conformi a quanto riportato dall'allegato 4 del DPGR n. 2/R 2014, eventuali superamenti di detti limiti dovranno essere motivati e richiesti a mezzo deroga ordinaria, subordinandoli a valutazioni USL.
2. La deliberazione è proposta dall'Ufficio Ambiente, che predispone ed approva altresì i modelli e tutta la documentazione necessaria per il corretto avvio dei procedimenti amministrativi indicati dal presente Regolamento.
3. Nel caso di procedimento per autorizzazione in deroga, la domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal presente regolamento e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
4. I termini generali del procedimento, laddove non diversamente previsto, sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.
5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 15 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
7. L'istruttoria si conclude con apposito provvedimento del Dirigente competente che approverà o respingerà l'istanza presentata.

8. Le eventuali somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta comunale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione alla variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
9. In tutti i casi in cui nel presente Regolamento si preveda la predisposizione di una "relazione per la valutazione dell'impatto acustico" o una "relazione per la valutazione del clima acustico", tali documenti dovranno essere redatti da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. comma -7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 e attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95 e dell'art. 12 della Legge Regionale n. 89/98, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 21 ottobre 2013 n. 857 .

## **TITOLO 2: PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE O INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO.**

### **Art.7 Caratteristiche e documentazione richiesta.**

1. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
  - a. entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA;
  - b. nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire il rispetto di detti limiti.
2. I Piani Attuativi devono determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).
3. Ai Piani Attuativi dovranno essere allegate la Documentazione di Impatto Acustico e Valutazione di Clima Acustico che dovranno, inoltre, attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti normativi è a carico dell'attuatore dei Piani.
5. I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe (o le classi) di zonizzazione acustica, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (es. aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).
6. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, o da altre sorgenti sonore presenti. In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici, dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
7. L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico e/o della Valutazione di Clima Acustico è causa di improcedibilità.

### **Art.8 Aggiornamento contestuale del PCCA**

1. Nei casi in cui l'attuazione dei piani da parte del Comune richieda una modifica al PCCA, l'approvazione dei Piani Attuativi deve prevedere il contestuale aggiornamento del PCCA.



## **Art.9 Valutazione di Clima Acustico**

1. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a. scuole e asili nido;
  - b. ospedali;
  - c. case di cura e di riposo;
  - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della Legge 447/95;
2. La valutazione sarà redatta con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi, tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d'uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.
3. Il documento dovrà essere redatto secondo i criteri previsti nell'Allegato B della DGR 21 ottobre 2013 n. 857, e sottoscritta da un Tecnico Competente In Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.N. 447/95. Nella relazione dovrà essere riportata documentazione che attesti l'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti In Acustica Ambientale.

## **TITOLO 3: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

### **Art.10 Linee di indirizzo della amministrazione comunale.**

1. Il Comune riconosce l'importanza di migliorare le prestazioni acustiche del proprio patrimonio edilizio, con l'obiettivo di assicurare un adeguato standard di comfort acustico all'interno degli edifici; nello specifico:
  - a. L'involucro edilizio deve essere in grado di fornire un adeguato isolamento rispetto al rumore proveniente dall'ambiente esterno.
  - b. Le partizioni orizzontali e verticali delle unità abitative devono essere in grado di fornire un adeguato isolamento rispetto al rumore aereo proveniente da unità abitative confinanti.
  - c. Le partizioni orizzontali e verticali delle unità abitative devono essere in grado di fornire un adeguato isolamento rispetto al rumore dovuto al calpestio sui solai di unità abitative confinanti.
  - d. Il rumore generato dagli impianti tecnologici deve essere limitato in modo tale che gli impianti a servizio di una unità abitativa non arrechino disturbo alle unità abitative confinanti e gli impianti comuni a servizio dell'edificio non arrechino disturbo alle singole unità abitative.
  - e. Ove sia necessario garantire la comprensione del parlato (aule scolastiche, auditorium) o si preveda la contemporanea presenza di numerose persone (mense, palestre), la configurazione delle stanze deve essere tale da limitare gli effetti di riverbero.
2. I limiti normativi in funzione della destinazione d'uso degli edifici sono attualmente definiti dal DPCM 5/12/1997; per quanto concerne gli edifici pubblici, sono stati stabiliti criteri ambientali minimi nel DM 11/01/2017. La Giunta Regionale Toscana ha approvato il 13 marzo 2007 le linee guida per la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ed il 25 settembre 2017 le linee guida per la esecuzione dei controlli, che sono assegnati ai comuni. La normativa nazionale è attualmente in fase di evoluzione.
3. Fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente e dalle eventuali future modifiche ed integrazioni, il Comune richiede che, nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente, relativamente alle parti modificate sia perseguito un miglioramento rispetto alla situazione ante operam.

## **Art.11 Procedure.**

1. Le procedure previste per la presentazione della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici sono descritte compiutamente all' **art. 64 del Regolamento Edilizio Comunale**.
2. Sebbene la normativa vigente richieda il rispetto dei requisiti in opera, dopo oltre venti anni dalla emanazione della legge risulta del tutto evidente come, senza una adeguata progettazione, non ci si possa aspettare conformità con tali requisiti. Di conseguenza, nell'ambito della progettazione edile, deve essere eseguita una valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi, che includa:
  - a. relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi della Delibera Regionale n. 857 del 21/10/2013, qualora prevista, e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
  - b. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
  - c. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
  - d. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
  - e. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico; ove previsto (ad esempio per le scuole) calcolo del tempo di riverberazione T60 per aule, mense, palestre, piscine e spazi comuni;
  - f. confronto dei dati progettuali con i limiti vigenti;
  - g. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta e delle tecniche costruttive utilizzate, anche sulla base di dati bibliografici o esperienze pregresse.
3. Ove prevista dal regolamento edilizio comunale, al termine dei lavori deve essere redatta una attestazione conclusiva del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. L'attestazione è concepita come dichiarazione congiunta del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che effettua le prove di verifica dell'effettivo raggiungimento dei requisiti richiesti di cui si era già supposto il raggiungimento in via previsionale, e degli altri soggetti coinvolti individuati nei progettisti, nella direzione lavori e nei responsabili della ditta esecutrice delle opere soggette a verifica e/o in grado di condizionare l'effettivo raggiungimento di quanto previsto. I contenuti minimi di tale attestazione sono definiti nella DGR 25/9/2017, allegato 1C.
4. Fatte salve le ispezioni dei Dipartimenti di Prevenzione dell'azienda USL al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni, di cui all'articolo 149, comma 4 della L.R. n° 65/2014, l'Amministrazione comunale, con il supporto degli stessi Dipartimenti, su ricevimento di esposti o a campione secondo quanto previsto dal DPR 445/00, può effettuare controlli sia di tipo amministrativo che strumentale relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto risultante dalla valutazione previsionale. I controlli strumentali della conformità dei requisiti acustici passivi sono obbligatori, in fase di attestazione dell'agibilità, per tutti gli edifici destinati ad attività scolastiche ed all'infanzia (asili nido, palestre, ludoteche etc.), sia in caso di nuovi edifici che in caso di interventi su edifici esistenti e/o cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti.
5. I controlli sono eseguiti secondo le linee guida definite dalla DGR 25/9/2017. La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici costituisce una non conformità dell'opera rispetto al progetto oggetto del permesso di costruire, della SCIA o delle previste comunicazioni di interventi edilizi.

## TITOLO 4: ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE.

### Art.12 Attività esistenti – adeguamenti ai limiti di zona

1. Entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, le attività esistenti sul territorio comunale si adeguano ai limiti previsti dal PCCA, oppure presentano al Comune un Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità indicate dall'articolo 13 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89.
2. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Tale termine non può comunque superare ventiquattro mesi.
3. Il Comune può richiedere all'impresa, anche avvalendosi del parere degli organi di controllo, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione del medesimo. Per la valutazione, il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT.
4. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal Comune. Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui sopra, in mancanza di comunicazioni da parte del Comune, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro i termini indicati nel piano, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza delle normative vigenti.
5. In fase di redazione del Piano di Classificazione Acustica, nel caso che le classi acustiche proposte determinino la necessità di predisporre piani di risanamento aziendali che prevedono la delocalizzazione dell'impianto o comunque interventi economicamente non sostenibili, le imprese interessate possono comunque presentare, anche nell'ambito della procedura di VAS e comunque prima della adozione del Piano di Classificazione, un piano di risanamento acustico aziendale in cui si indicano gli interventi di risanamento alternativi alla delocalizzazione dell'impianto, tendenti a ridurre significativamente i livelli presenti attraverso azioni tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. Qualora tali azioni non permettano il pieno conseguimento dei limiti previsti dallo schema di zonizzazione il comune tiene conto del piano di risanamento acustico aziendale e valuta la fattibilità di formare un diverso schema di zonizzazione, che tenga conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Il comune, qualora accolga le proposte degli interventi contenute nel piano di risanamento acustico aziendale presentato, lo allega al piano di classificazione acustica da adottare, quale parte integrante dello stesso, previa acquisizione del parere di ARPAT.

### Art.13 Nuove attività.

1. Sono tenuti alla presentazione della **Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico**:
  - a. i titolari dei progetti o delle opere, nei casi di realizzazione, modifica o potenziamento e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale, per le seguenti opere:
    - i. aeroporti, aviosuperfici, eliporti; aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale)
    - ii. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
    - iii. discoteche;

- iv. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - v. impianti sportivi e ricreativi;
  - vi. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
  - vii. opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale
- b. i soggetti richiedenti il rilascio:
- viii. di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
  - ix. di altri provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
  - x. di qualunque altra licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 6ter della LR 89/98 sono escluse dall'obbligo di redazione della Valutazione di Impatto Acustico le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. La Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico deve essere presentata al momento dell'inoltro dell'istanza per il rilascio del Permesso di Costruire, della Denuncia di Inizio Attività, della SCIA, o di altro atto equivalente ove tale atto sostituisca la domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.
4. La Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico deve essere inoltrata previa compilazione dell'apposito modello <sup>2</sup>. Le attività possono ricadere in uno dei seguenti casi:
- a. Attività di cui al precedente comma 2: attestano l'appartenenza alle categorie indicate ed il rispetto dei requisiti mediante autocertificazione
  - b. Altre attività che, in base alla Valutazione di Impatto Acustico, rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente, senza necessità di specifici interventi di mitigazione: presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i contenuti di cui al punto A4 dell'allegato A della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 857/2013 redatta in base ad una relazione tecnica predisposta da un tecnico competente in acustica (da conservare a cura del dichiarante), oppure allegano Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale con i contenuti di cui al punto A3 dell'allegato A della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 857/2013 attraverso la compilazione dell'allegato A1 della suddetta delibera. In caso di applicazione del procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013 n.59 è obbligatorio allegare la Valutazione di Impatto Acustico.
  - c. Altre attività che, in base alla Valutazione di Impatto Acustico, non rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente senza la adozione di specifici interventi di mitigazione acustica: allegano obbligatoriamente la Valutazione di Impatto Acustico per l'ottenimento del necessario Nulla-Osta Acustico da parte del Comune. La Valutazione di Impatto Acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per eliminare o ridurre entro i limiti le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Deve inoltre essere fornita evidenza di attuazione degli interventi di mitigazione, o, in alternativa, devono essere indicati tempi certi per la esecuzione degli interventi e le modalità previste per il collaudo degli stessi, in modo che il Nulla-Osta acustico possa essere subordinato alla loro completa attuazione.
5. In tutti i casi in cui non è previsto il rilascio del Nulla-Osta Acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/95, il Comune provvede comunque al controllo documentale nella misura di almeno il 10% delle documentazioni depositate secondo quanto stabilito all'art. 18 del dal DPGR 8 gennaio 2014, n. 2R. Il

---

<sup>2</sup> (Modello: IMPATTO ACUSTICO)

Comune potrà avvalersi del supporto tecnico di ARPAT ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30.

#### **Art.14 Modifiche ad attività esistenti.**

1. Sono tenuti alla presentazione di una nuova Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico tutti i soggetti che eseguano delle modificazioni di impianti/infrastrutture/insediamenti di cui agli Art.12 e Art.13 già esistenti, a seguito delle quali sia prevista la realizzazione di interventi o la dislocazione di attività o sorgenti sonore (o la variazione delle modalità operative) tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante, all'esterno del confine di pertinenza dell'impianto/infrastruttura/attività e non contemplate nella documentazione già presentata in Comune.
2. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso e nel caso in cui le modificazioni di cui al comma precedente non comportino variazioni delle immissioni di rumore rispetto a quanto dichiarato nella Documentazione di Impatto Acustico presentata in precedenza, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta mediante l'apposito modello <sup>3</sup> da presentare contestualmente alla richiesta di atto autorizzativo e/o DIA/SCIA.
3. Nei casi in cui, per la specifica attività, non sia già stata presentata Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico, contestualmente alla variazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata anche la predetta documentazione.

#### **Art.15 Luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e pubblici esercizi.**

1. Il presente articolo si applica ai luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto. Si applica inoltre a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività a carattere temporaneo disciplinate al successivo **Titolo 5** del presente regolamento.
3. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, all'interno dei luoghi indicati al precedente comma 1 dovranno essere rispettati i livelli massimi indicati nel DPCM 16 aprile 1999, n. 215.
4. Il gestore dei locali dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5, e 6 del DPCM 16 aprile 1999, n.215
5. Il rilascio della autorizzazione all'uso specifico per i locali e per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione di impatto acustico descritta agli art. Art.12 Art.13 Art.14 e della documentazione richiesta dal DPCM 16 aprile 1999, n.215.
6. Le attività indicate al comma 1 dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
  - a. In assenza della valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto dei limiti di legge affrontando in modo esplicito il problema della trasmissione del suono per via solida, non saranno ammesse nuove attività di pubblico esercizio o trasferimenti di sede di pubblici esercizi, funzionanti nel tempo di riferimento notturno, che confinino direttamente, in qualsiasi punto del locale, con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima;
  - b. l'esercizio dell'attività nel periodo di riferimento notturno (tra le ore 22:00 e le ore 06:00) dovrà essere effettuato mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto

---

<sup>3</sup> ( Modello: VARIAZIONE IMPATTO ACUSTICO) ,

comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di emissioni sonore ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore.

- c. ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e simili) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione.
  - d. si dovrà adottare un sistema di limitazione del volume, tarato e controllato, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, dovranno essere riportati Valutazione di Impatto Acustico.
  - e. è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli
  - f. gli esercenti hanno obbligo di vigilanza sul comportamento degli avventori, come descritto al successivo Art.40
  - g. entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti hanno obbligo di adeguarsi ai termini dei precedenti punti
7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui la Valutazione di Impatto Acustico evidenzia esplicitamente e con certezza che tali accorgimenti non risultano necessari ai fini del rispetto dei limiti di legge.

## **TITOLO 5: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art.16      Attività temporanee - Disposizioni generali.**

- 1. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Classificazione Acustica.
- 2. Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, deve essere sempre richiesta preventiva autorizzazione in deroga. Quando non altrimenti specificato, non si applica il criterio differenziale.
- 3. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 e del presente Regolamento, dal Dirigente del Servizio competente, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, e, nei casi previsti, acquisisce il parere ASL (come indicato dall'art. 16 comma 5 del DPGRT 2/R) , nei limiti delle direttive indicate dalla Giunta Comunale come previste dall'Art.4 del presente regolamento
- 4. I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
- 5. Tutti i limiti indicati nel presente titolo devono essere misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini con il parametro di misura e di riferimento stabilito nel livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.
- 6. Il tempo di misura durante le attività di misurazione non può essere inferiore ai 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.
- 7. Sul sito web del comune è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate sul proprio territorio ai sensi dell'Art. 16 Comma 9 del DPGRT 2/R.

## SEZIONE I - Cantieri edili, stradali e assimilabili

### Art.17 Modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature.

1. I cantieri edili, stradali e assimilabili sono tenuti all'osservanza delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT, con particolare riferimento al paragrafo relativo all'inquinamento acustico.
2. Le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare il più possibile la rumorosità verso soggetti disturbabili.

### Art.18 Orari di lavoro e limiti massimi

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei **giorni feriali, escluso il sabato**, dalle **ore 8.00 alle ore 19.00** con un **intervallo** dalle ore **14.00 alle ore 16.00** nel periodo estivo e dalle **ore 8.00 alle 19.00** con un **intervallo** dalle ore **13.00 alle ore 14.00** nel periodo invernale.
4. Il parametro di misura e di riferimento è quello indicato per le autorizzazioni in deroga contenuto al punto 4.3 nell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R, su un tempo di misura di 30 minuti. Il limite massimo è fissato in:
  - 70 dB(A) in ambiente esterno, presso i ricettori confinanti o più disturbati; ove siano presenti edifici, a un metro di distanza dalla facciata più esposta
  - 65 dB(A) misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, nel caso di ristrutturazioni interne o cantieri in collegamento strutturale con gli edifici ricettori
5. L'amministrazione Comunale può disporre, nel caso di situazione di specifica urgenza, orari e modalità diverse da quelli sopra indicati

### Art.19 Provvedimenti di deroga per cantieri edili, stradali o assimilabili.

1. L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV, V e VI non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando l'apposito modello <sup>4</sup> dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'Art.18 .
2. In caso di attività di durata compresa fra 5 e 20 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV, V e VI non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 20 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'Art.18 , utilizzando l' apposito modello <sup>5</sup> accompagnato da una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:
  - a. l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
  - b. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
  - c. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore;

---

<sup>4</sup> ; <sup>4</sup>; (Modello CANTIERI EDILI)

- d. la relazione, redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, deve consentire di desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti indicati all'Art.18 .

come previsto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R.

- 3. Nei casi non compresi ai punti precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nelle classi acustiche I e II o altrimenti sia in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, o qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente del Servizio incaricato specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della attività, utilizzando l' apposito modello <sup>6</sup> accompagnato da una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:
  - a. l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
  - b. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - c. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore;
  - d. la durata complessiva del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
  - e. i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera b);
  - f. i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.
  - g. Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico Competente in Acustica di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.
- 4. Per le richieste di autorizzazione in deroga previste al comma 3 e del presente articolo, il Dirigente del Servizio incaricato dovrà richiedere il parere per gli aspetti igienico-sanitari al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio (la quale può chiedere il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30) autorizzando, valutate le motivazioni, l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.
- 5. L'atto di autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R :
  - a. stabilisce la durata della deroga;
  - b. individua puntualmente l'area in cui la deroga è consentita;
  - c. prescrive le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività
- 6. La violazione delle prescrizioni potrà comportare sanzioni che includono anche la revoca dell'autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere adeguata con effetto immediato agli orari del presente regolamento ed in conformità ai limiti massimi di rumore autorizzati, fatto salvo eventuale

---

<sup>6</sup> (Modello CANTIERI EDILI)



specifico periodo di adeguamento che sarà indicato dal Comune sulla base di richiesta tecnicamente motivata da parte della ditta.

#### **Art.20      Emergenze.**

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## SEZIONE II - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

### Art.21 Criteri generali ed individuazione delle aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo.

1. Le manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all' aperto, organizzate nelle aree individuate al successivo comma 6, sono assoggettate a semplice **comunicazione**, qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:
  - a) rispettino i limiti di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Classificazione Acustica;
  - b) rispettino il limite di orario delle ore 24.00.
2. Le manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto che non rispettano le condizioni succitate sono assoggettate alle procedure di deroga come riportate nel presente regolamento dall'art. 22 all'art.26
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni e spettacoli con **semplice comunicazione**, il soggetto interessato deve inviare all'Amministrazione comunale, almeno 20 giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'evento, utilizzando l'apposito modello<sup>7</sup>, la comunicazione che contiene la dichiarazione che attesta il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) e il limite di orario (max ore 24.00) e l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
4. L'amministrazione comunale, entro il termine massimo di 15 gg dal ricevimento della comunicazione , può richiedere eventuali integrazioni e notificare l'eventuale diniego motivato allo svolgimento della manifestazione/spettacolo. Trascorso il termine di 15 gg dal ricevimento della comunicazione, in assenza di richiesta di integrazione o di eventuale diniego da parte dell'Amministrazione Comunale, la comunicazione si intende accolta.
5. Le aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo sono individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.
6. Le aree per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono:
  - A. Ippodromo dei Pini
  - B. Parco Centrale
  - C. Zona sportiva
  - D. Fonderia Leopolda
  - E. Arena Cinema Estivo "Le Ferriere"

### Art.22 Provvedimenti di deroga per aree destinate dal Piano di Classificazione Acustica a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

2. Nelle aree appositamente individuate nella cartografia del piano, è previsto il rilascio di provvedimenti di **deroga in forma semplificata** nel rispetto delle seguenti condizioni.
3. Limiti ed orari:
  - i. non si applica il limite differenziale
  - ii. esternamente all'area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei recettori sensibili presenti. Esternamente alle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto devono essere rispettati il limite differenziale e i limiti di zona assoluti di zona (immissione e emissione).

---

<sup>7</sup> (modello COMUNICAZIONE)

Qualora non fosse possibile rispettare tali limiti non dovranno essere concessi per tali aree più di 30 giorni misurati al o ai recettori più disturbati.

- iii. internamente all'area: fatti salvi i limiti previsti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente (ed in particolare il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215) devono essere rispettati limiti ed orari definiti da apposita delibera di Giunta Comunale.
- iv. Per ognuna delle suddette aree il Comune di Follonica potrà approvare, con apposita Delibera di Giunta, una Valutazione Previsionale di Impatto acustico che includa:
  - i. le prescrizioni rispettare per specifiche tipologia di attività
  - ii. le modalità di monitoraggio acustico in continuo sulle manifestazioni a carattere temporaneo

Il rispetto delle prescrizioni e delle modalità di monitoraggio ed autocontrollo contenute nella suddetta valutazione sostituisce integralmente i precedenti punti *i,ii,iii* per l'accesso alla domanda di deroga semplificata.

- 4. In tali casi, il soggetto interessato deve inoltrare domanda di autorizzazione almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando l'apposito modello <sup>8</sup> per il rilascio di autorizzazione in deroga semplificata contenuta nello stesso provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione. La domanda di autorizzazione indica e contiene:
  - i. una dichiarazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dal comune. Per le aree in cui è prevista, questa include la dichiarazione di rispetto delle prescrizioni indicate dal comune;
  - ii. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

#### **Art.23 Provvedimenti di deroga semplificata per aree non individuate dal Piano di Classificazione Acustica, in fascia costiera.**

- 1. Ai sensi dell'art.11, comma 4 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R, il Comune individua inoltre lungo tutta l'area di fascia costiera una zona in cui sono usualmente organizzati spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Per le finalità del presente Regolamento, l'area della fascia costiera è considerata suddivisa nelle seguenti zone:
  - a. **Pratoranieri 1- Dal confine di Piombino a via Isola dello Sparviero**
  - b. **Pratoranieri 2 - Da via Isola dello Sparviero al viale dei Pini;**
  - c. **Centro 1 - dal viale dei Pini a Largo Merloni**
  - d. **Centro 2 - da Largo Merloni alla Foce del Torrente Petraia;**
  - e. **Centro 3 - dalla Foce del Torrente Petraia alla Colonia Marina;**
  - f. **Senzuno - dalla Colonia Marina al Confine con il Comune di Scarlino**
- 2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'Art.21 comma 2 del presente regolamento, esclusivamente in area della fascia costiera, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio competente specifica domanda, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, ove si dichiara il rispetto dei seguenti limiti, in facciata dei ricettori sensibili più vicini :
  - a. 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00
  - b. 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00

i suddetti limiti si riferiscono al livello equivalente di pressione sonora ponderato A misurato secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998, con un tempo di misura di 30 minuti.

---

<sup>8</sup> (Modulo MANIFESTAZIONE 1)

3. Per la domanda si dovrà utilizzare l'apposito modello <sup>9</sup> con una dichiarazione firmata dal soggetto responsabile che organizza la manifestazione che si impegna al rispetto degli orari e dei limiti di emissione sopra indicati, accompagnata dagli allegati obbligatori.
4. Le manifestazioni e spettacoli temporanei saranno autorizzati fino alle ore 24.00. Il limite temporale di esecuzione di tali attività rumorose in deroga sarà previsto per ogni singola manifestazione e/o spettacolo in base alla tipologia e comunque non oltre le quattro ore consecutive di durata complessiva.
5. In considerazione del fatto che l'intera fascia costiera è stata classificata in Classe III, ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
  - a. venti giorni, se all'aperto;
  - b. cinque giorni, se al chiusoLe richieste di deroga per il periodo di riferimento diurno non si cumulano con le richieste per il periodo di riferimento notturno; richieste che si estendano a cavallo dei due periodi vengono conteggiate per entrambi.
6. Le manifestazioni e gli spettacoli aventi le stesse caratteristiche in termini di emissioni sonore e organizzati nel corso del periodo estivo da parte di uno stesso operatore, possono essere soggetti ad un'unica autorizzazione in deroga sempre che non superino il numero massimo di giorni previsto per l'area e sia allegato alla domanda di autorizzazione il calendario completo delle iniziative.
7. Il rilascio delle autorizzazioni in deroga sarà comunque subordinato alla localizzazione delle manifestazioni lungo l'intera fascia costiera, garantendo che siano realizzate attività temporanee rumorose per non più di 3 serate consecutive complessive nella stessa zona (3 serate realizzate dallo stesso locale o 3 locali diversi che realizzano una serata ciascuno per un totale di 3 serate).

#### **Art.24      Provvedimenti di deroga per aree che non rientrano nei casi dei precedenti Art.22 e Art.23**

1. Per attività temporanee da svolgersi in aree diverse da quelle indicate al precedente Art.22 e Art. 23, ricadenti in **classi III, IV, V e VI** non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, può essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti del PCCA, in forma semplificata, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. Orario: dalle ore 10 alle ore 24
  - b. Limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
    - i. 70 dB(A) dalle ore 10 alle ore 22 e 60 dB(A) dalle ore 22 alle ore 24
    - ii. 65 dB(A) dalle ore 10 alle ore 22 e 55 dB(A) dalle ore 22 alle ore 24, negli ambienti interni – a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra – nell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore
  - c. Limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanea al chiuso:
    - i. 60 dB(A) dalle ore 10 alle ore 22
    - ii. 50 dB(A) dalle ore 22 alle ore 24

---

<sup>9</sup> ( Modello MANIFESTAZIONE 2)

- d. Durata: non oltre 4 ore al giorno, fino ad un massimo di 3 giorni (anche non consecutivi) nel rispetto del limite complessivo di cui al successivo Art.25 , tenendo conto delle altre iniziative già autorizzate, o in corso di autorizzazione, che hanno impatto acustico sugli stessi ricettori.
  - e. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A misurato secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998, con un tempo di misura di 30 minuti;
- 2. Le richieste di autorizzazione in deroga in forma semplificata devono essere inviate al Dirigente Ufficio Ambiente almeno 30 giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modello <sup>10</sup> allegando:
  - a. Dichiarazione di rispetto delle suddette prescrizioni
  - b. Una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area interessata con identificazione degli edifici di civile abitazione e dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore. L'intera area per cui si prevede un esubero rispetto ai limiti di zona fissati dal PCCA deve essere racchiusa in un poligono.
- 3. In tutti gli altri casi, deve essere inviata al Dirigente dell'Ufficio Ambiente specifica e motivata richiesta di deroga ordinaria almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'evento La richiesta di deroga, redatta utilizzando l'apposito modello <sup>11</sup> accompagnato da una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:
  - a. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - b. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e dei ricettori sensibili potenzialmente esposti al rumore (nella pianta deve essere rappresentato un poligono che includa tutta l'area per cui è richiesta la deroga);
  - c. la descrizione dell'evento, la durata complessiva della manifestazione e quella delle singole attività in cui si articola;
  - d. i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
  - e. i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.
  - f. Relativamente alle parti indicate alle lettere b), d) ed e) la relazione è sottoscritta anche dal Tecnico Competente in Acustica di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.
- 4. L'autorizzazione per richieste di deroga ordinaria è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"). Il parere ASL deve essere richiesto ad ogni nuova domanda di deroga ordinaria, non possono essere utilizzati pareri espressi in anni precedenti.
- 5. L'atto di autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n.2/R :
  - a. stabilisce la durata della deroga;
  - b. individua puntualmente l'area in cui la deroga è consentita, con riferimento al poligono di cui al precedente comma 3.b;

<sup>10</sup> (Modello MANIFESTAZIONE 3),

<sup>11</sup> (Modello MANIFESTAZIONE 4)

- c. prescrive le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività
- 6. La violazione delle prescrizioni potrà comportare sanzioni che includono anche la revoca dell'autorizzazione e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi di rumore e agli orari del presente regolamento.

#### **Art.25 Durata massima complessiva e pubblicazione dei provvedimenti di deroga**

1. Nel caso di manifestazioni che non rientrano nei casi definiti agli Art.22 e Art.23 anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
  - a. se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
    - i. trenta giorni per le aree di classe V e VI;
    - ii. venticinque giorni per le aree di classe IV;
    - iii. venti giorni per le aree di classe III;
    - iv. quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto dal D.P.G.R. 2R/2014, art 16, comma 5 bis e 5 ter;
  - b. nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:
    - i. venti giorni in aree di classe V e VI;
    - ii. quindici giorni in aree di classe IV;
    - iii. dieci giorni in aree di classe III;
    - iv. cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto dal D.P.G.R. 2R/2014, art 16, comma 5 bis e 5 ter;
  - c. se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate

Le richieste di deroga per il periodo di riferimento diurno non si cumulano con le richieste per il periodo di riferimento notturno; richieste che si estendano a cavallo dei due periodi vengono conteggiate per entrambi.

#### **Art.26 Pianificazione delle deroghe di tipo semplificato.**

1. Al fine di pianificare una razionale ed equa ripartizione delle deroghe di tipo semplificato, i gestori/organizzatori che intendano svolgere attività in deroga semplificata, secondo le modalità di cui al presente capo, dovranno presentare all'Ufficio Ambiente il **programma delle iniziative, comprensivo di date ed orari previsti, entro il 15 aprile dell'anno corrente.**
2. Nel caso in cui, tenendo conto anche degli eventi programmati dall'Amministrazione Comunale, il numero totale di richieste in deroga semplificata superi il limite di cui all'Art.25 per ciascun ambito di deroga, l'Ufficio Ambiente provvederà a rimodulare le richieste pervenute, ripartendo equamente il numero di deroghe tra gli istanti e dandone comunicazione agli interessati.
3. A seguito della ripartizione di cui al comma precedente, i gestori/organizzatori delle manifestazioni interessati dovranno presentare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un nuovo programma nel quale siano indicate le date di svolgimento e le tipologie delle manifestazioni che si intende svolgere, limitatamente al numero di giorni di deroga assegnati.
4. Nel caso in cui il numero complessivo di richieste in deroga semplificata presentate con i suddetti programmi non raggiunga il limite di cui all'Art.25 in uno o più ambiti di deroga acustica, sarà possibile richiedere la deroga anche successivamente al termine di presentazione di cui al comma 1, fino al raggiungimento del limite di cui al citato Art.25 ; in tal caso la concessione delle deroghe di tipo semplificato, sino al raggiungimento della quota annua massima prevista, verrà effettuata sulla base della data di arrivo delle richieste.

5. Nel caso in cui alla data del 15 aprile dell'anno corrente, a seguito dell'esame dei programmi di cui al comma 1 e dell'eventuale ripartizione di cui al comma 2, il numero di giorni di deroga semplificata richiesti raggiunga il limite di cui all'Art.25 , coloro che al 15 aprile dell'anno corrente non abbiano presentato il programma delle iniziative non potranno ottenere autorizzazione in deroga semplificata.
6. Sarà possibile per ciascun gestore/organizzatore modificare le date di svolgimento delle manifestazioni, nell'ambito del numero assegnatogli, inoltrando apposita comunicazione al Servizio Ambiente , almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione prevista nel programma (o di quella sostitutiva se antecedente).
7. Transitoriamente, per l'anno corrente, le scadenze di cui al comma 1, laddove antecedenti alla data di approvazione del presente Regolamento, decorrono entro 30 giorni ed entro 60 giorni, rispettivamente, dall'ultimo giorno del mese di approvazione del Regolamento stesso.
8. Transitoriamente, gli eventuali giorni di deroga concessi antecedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento, rientreranno nel conteggio complessivo ai fini della determinazione del raggiungimento del limite di cui all'Art.25 per l'anno corrente.

## **TITOLO 6: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Art.27 Rumore prodotto da traffico veicolare.**

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Secondo quanto previsto all'art. 157 comma 7bis del Nuovo Codice della Strada, sulla pubblica via è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; tale divieto viene esteso dal regolamento comunale anche alle aree private, a meno che non sia stata redatta apposita valutazione di impatto acustico che ne attesti la compatibilità con i limiti di zona.
3. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e DPR 30 marzo 2004 n. 142.
4. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Classificazione Acustica.

### **Art.28 Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio svolti da privati è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi, al sabato e per tutto il periodo estivo, come definito all' Art.2 esso è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, in vigore da più di tre anni.

#### **Art.29      Utilizzo di altoparlanti per pubblicità e vendita e in manifestazioni pubbliche.**

1. La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 esclusa la domenica.
2. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone individuate in apposita delibera di Giunta. Il titolare dell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari fonici deve presentare alla Polizia Municipale una Denuncia di Inizio Attività contenente una breve descrizione delle apparecchiature utilizzate, delle vie del territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività e indicazioni sulla durata complessiva della stessa.
3. Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, CD o altri prodotti simili, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
4. Nelle manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo di riferimento diurno, è consentito l'accompagnamento con bande musicali non amplificate e l'uso di apparecchi portatili di amplificazione della voce.
5. Se, connesse alle manifestazioni di cui al comma precedente, si svolgono anche manifestazioni musicali, queste ultime soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

#### **Art.30      Cannoncini anti-volatili.**

1. L'uso di tali dispositivi per sventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto è consentito alle aziende agricole dalle ore 8:00 alle ore 21:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:
  - a. posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni (comunque a non meno di 500 metri) e con la bocca di sparo non orientata verso di esse;
  - b. cadenza di sparo massima ogni 8 minuti;
2. L'attività non è sottoposta al limite differenziale di immissione.

#### **Art.31      Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine.**

1. Possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

#### **Art.32      Macchine agricole.**

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali, la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00. Per l'utilizzo dei mezzi agricoli a distanze inferiori ai 100 metri da civili abitazioni e/o attività turistico-ricettive il loro uso è ammesso nei seguenti orari: dalle ore 7:00 alle ore 21:00 con un intervallo dalle ore 14:00 alle ore 15:00
2. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Art.33      Impianti tecnologici a servizio di abitazioni private.**

1. I condizionatori e, più in generale, gli impianti tecnologici a servizio di abitazioni private devono essere installati in modo tale da non produrre rumore con valori che superino i limiti previsti dalla classificazione acustica per la parte applicabile alla fattispecie.



2. In particolare, l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nel D.P.C.M. 5/12/1997 nonché i limiti massimi di emissione e di immissione ed i limiti differenziali di cui D.P.C.M. 14/11/1997.
3. In caso di abitazioni strutturalmente non isolate (ad esempio nel caso di abitazioni private all'interno di un palazzo che comprende altri proprietari o inquilini) gli impianti di cui al comma precedente devono essere installati in modo da non trasmettere vibrazioni alle strutture e non dare origine alla propagazione di rumore per via solida.
4. L'installazione di unità esterne dei climatizzatori delle abitazioni private è vietata su suolo pubblico.

#### **Art.34 Allarmi acustici.**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento);
2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

#### **Art.35 Autolavaggi.**

1. Lo svolgimento di attività di autolavaggio con mezzi automatici dotate di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc), anche self-service, installate in zone residenziali in aree aperte al pubblico, è consentito, nel rispetto dei limiti di cui al DPCM 14/11/97:
- a. nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00
  - b. nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00
2. Eventuali suddivisioni di orario differenti potranno essere concesse solo previa dimostrazione, mediante Valutazione di Impatto Acustico, della compatibilità con i limiti normativi applicabili. La valutazione richiederà il rilascio del nulla osta acustico da parte del comune, dopo la acquisizione del parere della USL e dell'Arpat.
3. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici ed ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

#### **Art.36 Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti.**

1. Le macchine in uso dovranno essere conformi direttive CEE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori in sonorizzazioni ecc.) e organizzativi (opportuna turnazione per zone degli orari di inizio pulizia) atti a minimizzare le emissioni acustiche.
2. Le attività non sono soggette al limite differenziale di immissione.

#### **Art.37 Altre attività**

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorosa, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:
- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 19.00;
  - nei giorni festivi, al sabato e per tutto il periodo estivo, come definito all' Art.2 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

## TITOLO 7: CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

### Art.38 Competenze dell'Ufficio Ambiente

1. Le funzioni di controllo in materia di inquinamento acustico sono assegnate all'Ufficio Ambiente, che è coordinato dal Dirigente del settore a cui è attribuita la competenza, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti o di consulenti esterni esperti in acustica.
2. Come chiarito anche dalla DGR 16 giugno 2014 n.490, sono esclusi dal campo di applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 44, e quindi dalla necessità di controllo da parte del Comune, i seguenti casi:
  - a. i cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc.);
  - b. le operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
  - c. l'utilizzo delle campane per le celebrazioni liturgiche;
  - d. i condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
  - e. i servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, autoclave, ecc.) limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
  - f. i problemi condominiali o di vicinato.

L'Amministrazione comunale non è quindi competente in materia di segnalazioni di disturbo nei suddetti casi, così come in tutte le controversie tra soggetti privati, che si configurano come situazioni da gestire nell'ambito del Codice Civile.

### Art.39 Modalità di svolgimento dei controlli.

1. Le attività di controllo del rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza dell'Ufficio Ambiente, che segue il procedimento amministrativo relativo agli esposti e alle segnalazioni dei privati cittadini per disturbo provocato da emissioni rumorose provenienti da attività produttive o da esercizi commerciali.
2. Per le attività di controllo l'Ufficio Ambiente si avvale della collaborazione e degli accertamenti eseguiti dal Corpo di Polizia Municipale e dall'A.R.P.A.T..
3. In relazione al dispositivo del comma precedente è compito:
  - a. Del Corpo di Polizia Municipale effettuare i controlli relativi allo svolgimento delle attività sul territorio comunale, nel rispetto delle autorizzazioni e degli orari previsti, attraverso sopralluoghi ed accertamenti in campo;
  - b. Dell'A.R.P.A.T. effettuare i controlli relativi al rumore prodotto dalle attività presenti sul territorio comunale, oltre che dalle infrastrutture di trasporto, attraverso misure fonometriche e confronto con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di acustica;
  - c. Dell'Ufficio Ambiente attivare l'A.R.P.A.T. o la Polizia Municipale per le misure fonometriche e, sulla base dei rapporti di misura, indicare le misure da adottare, comprese le eventuali sanzioni amministrative da applicare.
4. In caso di segnalazioni di disturbo per emissioni rumorose il soggetto interessato deve presentare una segnalazione scritta all'Ufficio Ambiente, utilizzando l'apposito modello <sup>12</sup> con l'indicazione dei dati relativi all'attività e l'indicazione della sorgente o delle sorgenti rumorose che producono il disturbo.
5. Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile dell'Ufficio Ambiente, avvalendosi della Polizia Municipale, esegue controllo documentale ed un primo sopralluogo presso l'attività oggetto della segnalazione per verificare:

---

<sup>12</sup> (Modello ESPOSTO)

- a. Il regolare svolgimento delle attività nell'ambito delle autorizzazioni eventualmente rilasciate, con particolare riferimento ad orari, modalità organizzative ed impianti utilizzati;
  - b. la presenza di sorgenti rumorose oggetto del disturbo e la possibilità di individuare soluzioni immediate al problema; il titolare della attività è invitato ad eseguire un controllo delle proprie emissioni rumorose e ad adeguarle ai limiti di legge entro 15 giorni o, nel caso di attività temporanee, entro la prima data in cui si verificherà un nuovo evento
6. L'Ufficio verifica successivamente la presenza dell'eventuale valutazione di impatto acustico prodotta dal titolare dell'attività nell'ambito di procedimenti di competenza; nel caso in cui sia presente un piano di risanamento acustico (o, nel caso di infrastrutture di trasporto, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore) che procede in linea con le modalità ed i tempi di attuazione già approvati dal Comune, provvede a comunicarne la presenza all'esponente e chiude temporaneamente il procedimento.
7. In caso di assenza di una valutazione di impatto acustico e comunque in caso di persistenza della situazione di disturbo, l'Ufficio può richiedere l'intervento di ARPAT al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente previa effettuazione di rilievi fonometrici presso il soggetto disturbato che ha presentato la segnalazione, redigendo una apposita relazione sulla situazione rilevata.
8. Nel caso in cui i valori misurati da ARPAT risultino conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente si procederà alla chiusura del procedimento amministrativo
9. Nel caso in cui i valori misurati da ARPAT evidenzino un superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente:
  - a. il costo dei rilievi fonometrici eseguiti da ARPAT sarà a carico del titolare dell'attività, nel caso in cui siano stati eseguiti ulteriori controlli successivi al primo;
  - b. sarà emessa a carico del titolare dell'attività la sanzione pecuniaria prevista;
  - c. per le attività temporanee, o attività per le quali la relazione ARPAT abbia evidenziato un superamento dei limiti di legge e la ASL abbia valutato in base a tali esiti un pericolo immediato per la salute pubblica, l'Ufficio propone alla Polizia Municipale e/o al SUAP la sospensione delle concessioni o autorizzazioni commerciali di cui è titolare l'attività in oggetto al fine di riportare i livelli di rumorosità entro i limiti di legge;
  - d. il titolare dell'attività rumorosa dovrà presentare, entro 30 giorni:
    - i. un piano aziendale di risanamento acustico contenente l'elenco degli interventi che intende mettere in atto per rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, indicando chiaramente il cronoprogramma con le date di completamento delle attività e giustificando tali date con opportune motivazioni;
    - ii. una valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica, che dimostri l'efficacia degli interventi che si intende adottare;
  - e. trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l'Ufficio propone alla Polizia Municipale e/o al SUAP la sospensione delle concessioni o autorizzazioni commerciali di cui è titolare l'attività in oggetto della procedura al fine di riportare i livelli di rumorosità entro i limiti di legge.
10. Nei casi di cui al precedente punto 9.d:
  - a. L'ufficio Ambiente valuta l'elenco degli interventi previsti, approva il cronoprogramma o impone delle prescrizioni
  - b. il titolare delle attività esegue gli interventi di risanamento acustico
  - c. entro 30 giorni dalla data prevista per il completamento degli interventi, il titolare delle attività invia all'Ufficio Ambiente apposita relazione di collaudo, redatta da tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

#### **Art.40      Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici.**

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale; nel caso in cui la sua attività di vigilanza non fosse sufficiente a mantenere la quiete pubblica, il titolare è tenuto a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.
2. Nel caso di accertata violazione al disposto del 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., si procede alla revoca della concessione comunale di qualunque genere e tipologia sia stata rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non sia addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza dirigenziale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

#### **Art.41      Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.**

1. Nel caso di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono previste le seguenti sanzioni:
  - a. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione previsti dal d.p.c.m. 14/11/1997, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00-quantificata ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n° 447/95;
  - b. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge n° 447/95 e delle disposizioni dettate dal Regolamento Acustico in applicazione della suddetta legge (ad esempio l'esecuzione di attività rumorose temporanee in assenza di titolo o in violazione dei limiti previsti dalla autorizzazione in deroga), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00;
  - c. Le imprese che omettono di presentare, entro il termine previsto dell'Art.12 , il relativo piano aziendale di risanamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00.
  - d. Le imprese che omettono l'esecuzione dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'Art.12 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00.
2. Qualora, nei tre anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune dispone la sospensione dell'attività commerciale e delle licenze per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, da effettuare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività
3. Nel caso di recidiva nell'arco di un quinquennio dell'applicazione della prima sanzione l'Amministrazione comunale può procedere alla revoca dell'autorizzazione commerciale e/o delle altre licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati per impedire la reiterazione delle infrazioni.
4. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai commi precedenti, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
5. L'inosservanza delle Ordinanze sindacali di carattere contingibile e urgente emanate per motivi di inquinamento acustico è punita secondo la gravità con il pagamento di una somma di denaro da € 2.000,00 a € 20.000,00 ai sensi dell'art.10 comma 1 della Legge 447/95.

6. Per tutti i casi non diversamente disciplinati da Legge Statale e/o Regionale, i contravventori alle disposizioni del precedente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3 ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti e/o non ottempera alle prescrizioni stabilite fissati con le ordinanze emanate nelle materie previste dal Regolamento è punito con la sanzione prevista dal precedente comma ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.
8. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.